



AVV. MATTIA MASPERI

NOTAIO

via suor Liliana Rivetta n.11
25085 - Gavardo (BS)
tel.0365 374650 fax 0365 445091
mmasperi@notariato.it

N. 9.621 di repertorio

N. 6.451 di raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei, il giorno quattordici del mese di luglio (14.7.2026).

Alle ore venti.

In Lonato del Garda nei locali al piano terra dell'edificio sito in via Beato Ludovico Pavoni al civico n.1.

Avanti a me Mattia Masperi, notaio in Gavardo, iscritto al Collegio Notarile di Brescia,

è presente il signor:

BOTTICINI STEFANO nato a Brescia (BS) il 7 ottobre 1995 e domiciliato per la carica presso la sede dell'ente,

il quale interviene non in proprio, ma in qualità di presidente del consiglio direttivo dell'associazione di volontariato non riconosciuta denominata:

"GARDA EMERGENZA O.D.V."

con sede in Lonato del Garda (BS) via XXIV maggio 6/L, Codice Fiscale 93019980171, costituita con atto in data 5 marzo 2005, registrato a Lonato del Garda (BS) l'8 marzo 2005 al n.833 serie 3, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), Sez. A) "Organizzazioni di volontariato" con decorrenza dal 7 novembre 2022.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi dichiara che è riunita in questo luogo, giorno ed ora, previa formale convocazione ai sensi di legge e di statuto, l'assemblea degli associati in seconda convocazione della predetta associazione.

Assume la presidenza dell'assemblea il comparente il quale mi richiede di redigere il relativo verbale.

L'assemblea conferma quale suo presidente il comparente e a me Notaio l'incarico di redigere il presente verbale.

A ciò aderendo io Notaio do atto che i fatti si sono svolti come segue.

Il presidente dell'assemblea quindi constata e dà atto:

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art. 18 (diciotto) dello statuto con avviso in data 24 giugno 2026, inoltrato a mezzo messaggio elettronico e affisso presso la sede dell'Associazione;
- che l'assemblea indetta in prima convocazione per il giorno 10 luglio 2026 alle ore 02.00 è andata deserta;
- che, su numero 85 (ottantacinque) associati, sono presenti in proprio e per delega numero 65 (sessantacinque) associati, come risulta da foglio presenze firmato per conferma di presenza;
- che i predetti associati risultano regolarmente iscritti a libro soci, a termini di legge e di statuto;
- che l'assemblea degli associati per la modifica dello statuto è regolarmente costituita con la presenza dei 3/4 (tre quarti) degli associati, in proprio o per delega e delibera a maggioranza assoluta dei presenti;
- che, oltre ad esso comparente, presidente, sono presenti i componenti del Consiglio Direttivo signori LAZZARINI FLORIANO, PIZZOCOLO SUSANNA, PRANDINI PAOLO, MARTINELLI MAURO, GALLERINI DONALTELLA e MARAVIGLIA ROBERTO, mentre sono assenti giustificati i consiglieri CASELLA ELISABETTA e BIGNOTTI CESARE;
- che è presente altresì il revisore dei conti PEZZOLI Dott.ssa ROSALIA;
- che sono state espletate tutte le incombenze previste in legge.

Il presidente, dopo aver accertato la regolarità della convocazione, l'identità e la le-

REGISTRATO

a BRESCIA

Agenzia delle Entrate

in data 23/07/2026

N. 40852

Serie 1T

Euro 200,00

Iscritto al RUNTS

in data 27/07/2026

repertorio n.86036

gittimazione dei presenti, dichiara pertanto la presente assemblea validamente costituita, a sensi di legge e di statuto, ed atta a deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

* Modifica statuto in presenza del Notaio Dott. Masperi

* Comunicazione del Presidente.

Il presidente procede all'esposizione dei motivi che hanno determinato l'organo amministrativo alla proposizione di quanto sopra riportato, già ben noti all'assemblea.

Preliminarmente ricorda ai soci che l'assemblea dell'associazione, nella riunione del 18 maggio 2022 di cui al verbale in pari data n.4.839/3.180 di mio repertorio, registrato a Brescia in data 8 giugno 2022 al n.29672 serie 1T, ha deliberato di adottare un nuovo testo dello statuto, che contempla altresì gli adeguamenti obbligatori al D.Lgs. n. 117/2017 - Codice del Terzo Settore, approvando la richiesta di riconoscimento di personalità giuridica dell'ente mediante iscrizione al Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, istituito con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 561 del 26 ottobre 2021 - operativo dal 23 novembre 2021.

Il presidente prosegue nell'illustrazione delle ragioni per le quali si rende necessario:

1) indicare nello statuto esclusivamente il Comune ove è ubicata la sede e che l'indirizzo venga precisato nell'apposita modulistica ai fini dell'iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, modificando conseguentemente l'articolo 2 (due) come segue:

"Art. 2 - Sede

GARDA EMERGENZA O.D.V. ha sede in Lonato del Garda (BS)."

2) prevedere, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio Direttivo sia eletto tramite votazione palese dai e tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, che possa essere sfiduciato dall'assemblea, con i quorum previsti per la modifica dello statuto, che nelle votazioni riguardanti la sfiducia del presidente, gli amministratori non abbiano diritto di voto e non possono essere delegati al voto e che, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente possa compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato, modificando conseguentemente l'articolo 19 (diciannove) dello statuto come segue:

"Articolo 19 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- è anche Presidente dell'Associazione,
- è eletto tramite votazione palese dai e tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio,
- dura in carica 3 (tre) anni,
- può essere sfiduciato dall'assemblea, con i quorum previsti per la modifica dello statuto: nelle votazioni riguardanti la sfiducia del presidente, gli amministratori non hanno diritto di voto e non possono essere delegati al voto,
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci,
- esercita, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato,
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
- sottoscrive il Verbale dell'Assemblea unitamente al Segretario,

- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni e prospetti come da specifico regolamento,

- denuncia gli infortuni e danni a terzi a seconda delle disposizioni contrattuali.

La cessazione del Presidente per dimissioni volontarie o scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente viene eletto ed accetta l'incarico.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, il Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea o impedimento, in ogni sua attribuzione con tutte le prerogative e gli obblighi che gli competono. In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in carica in seno al Consiglio Direttivo.";

3) prevedere, tra l'altro, che il consiglio direttivo possa approvare anche i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e le sue modifiche modificando conseguentemente l'articolo 21 (ventuno) dello statuto dell'organizzazione come segue:

"Art. 21 - Compiti Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'attuazione degli scopi dell'organizzazione di volontariato, in conformità allo Statuto e alle direttive dell'assemblea;
- b) amministra il patrimonio dell'organizzazione di volontariato, anche mediante l'emaneazione di disposizioni regolamentari;
- c) amministra il patrimonio dell'organizzazione di volontariato, con il controllo dell'organo di controllo, e predispone i rendiconti ed i programmi annuali;
- d) delibera sulle domande di ammissione all'organizzazione di volontariato nonché sulla esclusione, la espulsione e la sospensione dei soci; ferma restando la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento con ricorso all'autorità giudiziaria;
- e) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od Enti nei limiti compatibili con il presente Statuto;
- f) stabilisce le quote associative annue;
- g) esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi;
- h) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le Sue modifiche.

Alla prima riunione successiva alle elezioni dei membri elettivi, il Presidente uscente presiede la seduta. Nella prima riunione:

- a) il consiglio direttivo è costituito tra i soci che hanno ricevuto più voti, con numerosità pari a quanto deliberato nell'assemblea elettiva. In caso di parità di voti tra soci, viene data priorità al socio anagraficamente più giovane. In caso di pari età, viene data priorità all'anzianità di servizio. Qualora un socio rifiutasse la carica di consigliere, viene proposto il ruolo al socio successivo nella graduatoria dei soci votati;
- b) il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri il presidente, il vicepresidente ed eventuali altri incarichi speciali, partendo dalla determinazione del ruolo di Presidente. Si procede con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti, votando per ruolo. Ogni membro può esprimere una sola preferenza. Gli incarichi speciali devono essere assegnati preferenzialmente tra i membri del consiglio direttivo, ma possono essere estesi a soci esterni lo stesso;
- c) qualora il membro eletto rifiuti l'incarico, si procede nuovamente a votazione all'interno del Consiglio Direttivo;
- d) qualora nessuno dei membri del Consiglio Direttivo accetti il ruolo di Presidente,

il presidente uscente rileva l'esclusione di tutti i membri dall'organo e procede a convocare come nuovi membri, a pari numero, i successivi soci in graduatoria, con le modalità previste dal presente articolo. Si procede con tale metodo fino all'assegnazione dell'incarico di presidente ovvero fino all'esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento graduatoria, il presidente uscente convoca l'assemblea straordinaria con le modalità previste dal presente statuto, al fine di procedere alla liquidazione dell'associazione.

Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, inviata per iscritto a tutti i membri almeno tre giorni prima."

4) Modificare nella forma, per adeguamento alle più recenti disposizioni normative e per errori materiali di battitura, gli articoli 1 (uno) Denominazione, 18 (diciotto) Assemblea, 20 (venti) Consiglio Direttivo, 22 (ventidue) Delibere Consiglio Direttivo, 23 (ventitré) Organo di controllo e Revisore, 24 (ventiquattro) Collegio dei Probiviri, 29 (ventinove) Durata e 30 (trenta) Cariche associative.

5) Eliminare dallo statuto l'articolo 24 (ventiquattro) che regola il "Comandante dei Volontari" e prevedere la durata illimitata dell'associazione.

Quindi il presidente dichiara aperto il dibattito.

Dopo breve ma approfondita discussione, il presidente dell'assemblea mette ai voti per alzata di mano il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'associazione

"GARDA EMERGENZA O.D.V."

DELIBERA

1) Di stabilire che nello statuto venga indicato esclusivamente il Comune ove è ubicata la sede e che l'indirizzo venga precisato nell'apposita modulistica ai fini dell'iscrizione presso il Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, modificando conseguentemente l'articolo 2 (due).

2) Di prevedere, tra l'altro, che il Presidente del Consiglio Direttivo sia eletto tramite votazione palese dai e tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, che possa essere sfiduciato dall'assemblea, con i quorum previsti per la modifica dello statuto, che nelle votazioni riguardanti la sfiducia del presidente, gli amministratori non abbiano diritto di voto e non possono essere delegati al voto e che, in casi eccezionali di necessità e di urgenza, il Presidente possa compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso dovrà contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato, così come esposto dal presidente in assemblea, modificando conseguentemente l'articolo 19 (diciannove) dello statuto.

3) Di prevedere, tra l'altro, che il consiglio direttivo possa approvare anche i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione e le sue modifiche, così come esposto dal presidente in assemblea, modificando conseguentemente l'articolo 21 (ventuno) dello statuto.

4) Di modificare nella forma per adeguamento alle più recenti disposizioni normative e per errori materiali di battitura gli articoli 1 (uno) Denominazione, 18 (diciotto) Assemblea, 20 (venti) Consiglio Direttivo, 22 (ventidue) Delibere Consiglio Direttivo, 23 (ventitré) Organo di controllo e Revisore, 24 (ventiquattro) Collegio dei Probiviri, 29 (ventinove) Durata e 30 (trenta) Cariche associative.

5) Eliminare dallo statuto l'articolo 24 (ventiquattro) che regola il "Comandante dei Volontari".

6) Di prevedere la durata illimitata dell'associazione, modificando conseguentemente l'articolo 29 (ventinove) dello statuto sociale.

7) Di modificare, in dipendenza di tale ultima deliberazione e dell'erronea duplicazione del numero degli articoli 9 (nove) e 13 (tredici), la numerazione degli articoli

dello statuto.

Il presidente dà atto che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità dei presenti fatto salvo per cinque astenuti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il presidente, proclamati i risultati della votazione, dichiara sciolta l'assemblea essendo le ore venti.

* * *

Previa sottoscrizione del comparente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" il foglio presenze e sotto la lettera "B" il testo del vigente statuto dell'ente modificato in forza delle deliberazioni assunte, omessane la lettura per dispensa datamene dal comparente.

Le spese del presente verbale sono a carico dell'associazione, la quale richiede l'esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017.

Di quanto sopra faccio constare col presente verbale che viene da me Notaio letto, in assemblea, al comparente che lo approva perchè conforme alla sua volontà ed alle risultanze dell'assemblea e quindi lo sottoscrive con me Notaio in calce ed a margine.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia, a mia personale assistenza e dettatura e completato a mano.

Occupi due fogli per pagine cinque e fin qui della sesta.

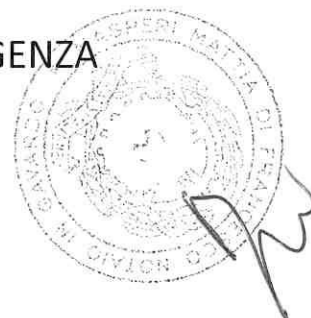
F.to BOTTICINI STEFANO

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (Impronta del sigillo)



ALLEGATO A REP. N. 9621/6451

www.gardaemergenza.it

ASSEMBLEA PER MODIFICA STATUTO DI GARDA EMERGENZA
14.07.2026

NOMINATIVO	MATRICOLA	FIRMA	DELEGA
ALQUATI BEATRICE	M-154	<i>Beatrice Alquati</i>	MARINELLI MAURO
ANGELINI DEBORA	M-115	<i>Debora Angelini</i>	
BALATRONI PIERANGELO	M-214		
BALDINI ROSSANA	M.248	<i>Rossana Baldini</i>	
BARDUCCI DELIA	M-170	<i>Chiara Barducci</i>	SAVALLI CLAUDIA
BAZZOLI ELISABETH	M-213		
BEDUSSI STEFANIA	M-140		
BIGNOTTI CESARE	M-11	<i>Cesare Bignotti</i>	MONIZZA ELIANA
BIGNOTTI CHIARA	M.249	<i>Chiara Bignotti</i>	VEZZOLA BARBARA
BIGNOTTI MARINO	M-12	<i>Marino Bignotti</i>	
BOLETTI ADRIANO	M-121	<i>Adriano Boletti</i>	GALLERINI DONATELLA
BOSCHETTI SIMONE	M-95	<i>Simone Boschetti</i>	BOTTICINI STEFANO
BOTTICINI STEFANO	M 80	<i>Stefano Botticini</i>	
BOTTURI NICOLETTA	M-240	<i>Nicoletta Botturi</i>	DISCONSI DIEGO
BRAGA GIAMBATTISTA	M-133	<i>Giambattista Braga</i>	PARROCOLO SUSANNA
BRESCIANI ENRICO	M 16	<i>Enrico Bresciani</i>	GALLERINI DONATELLA

SEDE LEGALE

Via XXIV Maggio 6/L
Lonato d/G (BS)

SEDI OPERATIVE

Via Roma, 8 Moniga d/G (BS)
Via XXIV Maggio, 6/L Lonato d/G (BS)

info@gardaemergenza.it

gardaemergenza@pec.gardaemergenza.it

C.F. 93019980171

IBAN IT75X086765488000000118733

Numero verde
800.952.112

Social @ f

	BULGARINI CHIARA	M-147	<i>Chiara</i>	
P	CAGLIONI DARIO	M-232	<i>Dario</i>	
P	CAPELLONI MASSIMO	M-135	<i>Massimo</i>	
P	CARNAGHI MATTEO	M-256	<i>Matteo</i>	
P	CARUBELLI ATTILIO	M-143	<i>Attilio</i>	
X	CASELLA ELISABETTA	M-179	<i>Elisabetta</i>	CARUBELLI ATTILIO
	COLABELLA ANTONIO	M-180	<i>Antonio</i>	
P	COSSO MARIA LAURA	M-212	<i>Maria Laura</i>	
	DE PALMA MICHELA	M 125		
	DE STEFANO MARCO	M-136	<i>Marco</i>	VENTURINI GIUSEPPE
P	DIEGO DISCONSI	M 247	<i>Diego</i>	
X	DOMINICI LORETTA	M 244	<i>Loretta</i>	MELI ANNA
	DURANTI ELENA	M 252		
	FELTER ANNA	M-221		
P	FOLINO ANNA	M-234	<i>Anna</i>	
P	FONTANELLA PAOLO	M-231	<i>Paolo</i>	
	FORLANI GIULIANO	M-27		
	FRA' LUCA	M-134	<i>Luca</i>	
P	FRERA MICHELA	M-182	<i>Michele</i>	
P	GALLERINI DONATELLA	M-228	<i>Donatella</i>	

SEDE LEGALE

 Via XXIV Maggio 6/L
 Lonato d/G (BS)

SEDI OPERATIVE

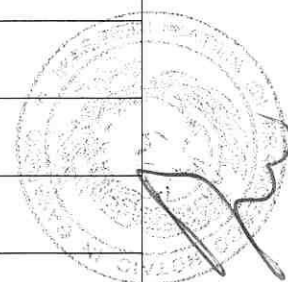
 Via Roma, 8 Moniga d/G (BS)
 Via XXIV Maggio, 6/L Lonato d/G (BS)

info@gardaemergenza.it
gardaemergenza@pec.gardaemergenza.it
 C.F. 93019980171
 IBAN IT75X086765488000000118733

 Numero verde
800.952.112

 Social  

	GALLINA ARADIA	M-29	<i>Johnny No</i>	
X	GALLINA MASSIMO	M 246	<i>Carubelli</i>	CARUBELLI ATTILIO
	GALLINA PIERVITTORIO	M 183		
	GERVASONI FABRIZIO	M 251	<i>Donatella</i>	GALLERINI DONATELLA
X	GRASSI ALESSIA	M-236	<i>Carubelli</i>	CAGLIONI DARIO
P	GRASSI LAURENCE	M-237	<i>[Signature]</i>	
	IDER SERGIO	M 155	<i>[Signature]</i>	
P	LAZZARINI FLORIANO	M-215	<i>[Signature]</i>	LAZZARINI FLORIANO
P	MALAGNINI DIONORA	M 110	<i>[Signature]</i>	
P	MARAVIGLIA ROBERTO	M-188	<i>[Signature]</i>	
	MARIOTTO DANIELA	M-151		
P	MARTINELLI MAURO	M-84	<i>[Signature]</i>	
	MASIN MICHELE	M-129		
P	MEDAINA ALBERTO	M 207	<i>[Signature]</i>	
P	MELI ANNA	M 243	<i>[Signature]</i>	
	MICCICHE' GIUSEPPE	M-114	<i>[Signature]</i>	
	MIORI TIZIANA	M 118		
P	MONIZZA ELIANA	M-157	<i>[Signature]</i>	
X	MUSTEATA SVETLANA	M-230	<i>[Signature]</i>	CAGLIONI DARIO
P	PAGHERA DANIELA	M-245	<i>Daniela Paghera</i>	
P	PIZZOCOLO SUSANNA	M-208	<i>Susan Pizzocolo</i>	



Stefano Pizzocolo

	PIZZOCOLO VITTORIO	M-120		
P	PORTALUPPI CARMEN	M 158		
P	PRANDINI PAOLO	M-216	Paolo Prandi	
	RAMBOTTI FRANCA	M-50	Rambotti Franca	
	RAO ALESSANDRO	M-253	Rao Alessandro	
P	REFFATTO RICCARDO	M-192	Reffatto Riccardo	
	RICEVUTO MARIO CRISTIAN	M. 257		
X	SANTINI ROBERTO	M-171	Santini Roberto	FRERA MICHELA
P	SAVALLI CLAUDIA	M-58	Savalli Claudia	
	SIGURTA' GIAMPIETRO	M-152		
P	SPAZZINI NICOLETTA	M-229	Spazzini Nicoletta	Pizzocolo SUSANNA
	STEFANITA SVETLANA	M-197		
	STRANGE ANJANETTE	M-161		
X	TAIETTI SABRINA	M-169	Taietti Sabrina	MALAGNINI DIONORA
X	TASSANI LUCA	M-107	Tassani Luca	MALAGNINI DIONORA
	TAVELLI FRANCESCA	M-217	Tavelli Francesca	
	TRAINA ROSSANA	M-209	Traina Rossana	MARTINELLI MAURO
X	TOMASI CRISTINA GESUINA	M 204	Tomasi Cristina	MARTINELLI MAURO
P	TRECCANI MARIAROSA	M-123	Treccani Mariarosa	
	URSEA DANIEL GEORGE	M 144	Ursea Daniel	Pizzocolo SUSANNA
X	USARDI SIMONA	M-159	Usardi Simona	FRERA MICHELA

SEDE LEGALE

 Via XXIV Maggio 6/L
 Lonato d/G (BS)

SEDI OPERATIVE

 Via Roma, 8 Moniga d/G (BS)
 Via XXIV Maggio, 6/L Lonato d/G (BS)

info@gardaemergenza.it
gardaemergenza@pec.gardaemergenza.it

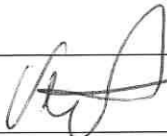
C.F. 93019980171

IBAN IT75X0867654880000000118733

Numero verde

 **800.952.112**

 Social  

P	VENTURINI GIUSEPPE	M-93		
P	VEZZOLA BARBARA	M-200	<i>VEZZOLA BARBARA</i>	
P	VAIA INACO LORENZO	M-	<i>VAIA INACO RENZO</i>	
	BOMPIERI CARLO			



Stefano B...

SEDE LEGALE

 Via XXIV Maggio 6/L
Lonato d/G (BS)
SEDI OPERATIVE

 Via Roma, 8 **Moniga d/G (BS)**
 Via XXIV Maggio, 6/L **Lonato d/G (BS)**
info@gardaemergenza.it
gardaemergenza@pec.gardaemergenza.it
 C.F. 93019980171
 IBAN IT75X086765488000000118733

 Numero verde **800.952.112**

 Social  



All. B) all'atto n. 9.621/6.451 di repertorio Notaio Mattia Masperi
STATUTO

Art. 1 - Denominazione

E' costituita tra coloro che prestano gratuitamente e volontariamente, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e s.m.i. denominato "Codice del Terzo settore", la propria opera secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento, l'Organizzazione di Volontariato denominata "**GARDA EMERGENZA O.D.V.**" o, in forma abbreviata "**GARDA EMERGENZA**", iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo settore nella sezione a) Organizzazioni di Volontariato.

Art. 2 - Sede

GARDA EMERGENZA O.D.V. ha sede in Lonato del Garda (BS).

Art. 3 - Finalità

L'organizzazione di Volontariato GARDA EMERGENZA O.D.V. ha lo scopo di prestare volontariamente e senza scopo di lucro opera di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite da infortuni di varia natura con impiego di servizi ed attrezzature tecnicamente qualificate, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

In particolare l'associazione perseguirà i seguenti scopi:

INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI = attività relative alla predisposizione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni ed erogazione economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia (art.1 commi 1 e 2, L. n. 328/2000) con riferimento particolare alla disabilità (Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e Legge 22 giugno 2016 n. 112).

INTERVENTI E PRESTAZIONI SANITARIE: Livelli Essenziali di Assistenza.

PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):

- Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali;

- Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma;

- Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (legge 28 marzo 2003 n. 53).

L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: si propone di operare principalmente mediante interventi di carattere urgente e temporaneo in situazioni

di emergenza con trasporto dei feriti, degli infermi e dei portatori di disabilità. Collateralmente, l'organizzazione potrà promuovere e svolgere anche in collaborazione con altri enti privati o pubblici operanti per finalità o fini complementari tutte le attività formative, culturali, didattiche, di ricerca scientifica, sportive e ricreative che possano essere utili per la diffusione di principi di solidarietà umana, civile e sociale.

Sono ammesse entrate ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Alla finalità dell'organizzazione di volontariato sono estranei impegni, condizionamenti o discriminazioni di carattere politico o religioso, di condizione sociale e di razza.

Art. 4 - Attività diverse

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Art. 5 - Soci

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I membri dell'Organizzazione di Volontariato si distinguono in:

- Soci benemeriti,
- Soci sostenitori,
- Soci attivi.

Soci benemeriti sono coloro che danno all'Organizzazione un contributo materiale, consistente nella proprietà di beni, valori, merci, strumenti e attrezzature utili al conseguimento degli scopi associativi. I soci benemeriti possono essere persone fisiche maggiori di età, associazioni ed Enti collettivi di qualsiasi specie.

Soci sostenitori sono quei soci che danno un contributo fisso annuo stabilito dal Con-

siglio Direttivo.

Soci attivi sono quei soci che mettono a disposizione la propria capacità ed esperienza in un settore qualificato di servizi e si impegnano a prestare fattivamente e gratuitamente la propria opera negli interventi operativi.

La qualifica di attivo ed il correlativo impegno personale hanno normalmente la durata di mesi dodici e sono rinnovabili tacitamente. Possono essere soci attivi soltanto persone fisiche maggiori di età.

Art. 6 - Tipologia soci

Si diviene soci benemeriti a seguito di liberalità donative o non donative ai sensi dell'Art. 782 e seg. del Codice Civile, nonché a seguito di deliberazioni da parte del Consiglio Direttivo per casi che verranno valutati singolarmente.

La qualifica di socio benemerito si intende a tempo indeterminato.

Per essere ammessi in GARDA EMERGENZA ODV in qualità di Soci Sostenitori occorre presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo versando la relativa quota determinata annualmente dal Consiglio Direttivo. Con la domanda di ammissione il richiedente si impegna all'integrale rispetto del presente Statuto e allo scrupoloso adempimento degli obblighi posti a carico dei soci. Il socio sostenitore decade qualora non effettui il versamento della quota associativa entro il mese di febbraio di ogni anno.

Si diviene soci Attivi presentando domanda al Consiglio Direttivo. Nella domanda dovrà essere specificata e documentata la eventuale qualità di tecnico-professionale, a richiesta del Consiglio Direttivo tale qualificazione dovrà essere documentata.

Sulle domande presentate da aspiranti soci delibera il Consiglio Direttivo con giudizio discrezionale ma motivato, valutata ogni circostanza rilevante. Il Consiglio Direttivo verificherà annualmente la sussistenza dei requisiti richiesti in capo ai soci.

Ciascun socio Attivo è tenuto al pagamento di una quota associativa annuale nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci ammessi vengono iscritti in un apposito registro, custodito presso la sede sociale.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 7 - Attività soci

I soci Attivi devono essere continuamente ed immediatamente disponibili per la partecipazione agli interventi operativi secondo quanto previsto dai turni di servizio. Devono essere inoltre disponibili, salvo gravi e giustificati motivi per la partecipazione alle altre attività associative specificatamente richieste dal Consiglio Direttivo, con la propria qualifica tecnico-professionale.

I soci Attivi sono tenuti a frequentare dei corsi di addestramento e di aggiornamento tecnico professionale necessari per assicurare la miglior efficienza del proprio servizio.

Art. 8 - Diritti dei soci

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 - Recesso socio

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita delle qualità di socio comporta la decadenza da ogni carica associativa ricoperta.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo ed ha effetto dal momento del ricevimento della comunicazione.

I soci receduti perdono qualunque diritto nei confronti dell'organizzazione di volontariato, ma sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

Art. 10 - Esclusione ed espulsione del socio

Quando il Consiglio Direttivo constata il venir meno delle condizioni delle ammissioni del socio, ne delibera la esclusione, con decorrenza immediata. La esclusione non ha carattere di sanzione disciplinare e non implica nessuna valutazione negativa del comportamento del socio escluso.

L'espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo, previa convocazione dell'interessato, a carico del socio che sia gravemente inadempiente ai propri obblighi, o abbia altrimenti violato le norme del presente Statuto, o del regolamento interno, ovvero si sia reso colpevole di atti e comportamenti moralmente incompatibili con gli scopi dell'organizzazione di volontariato.

Quando l'accertamento di tali atti o comportamenti sia oggetto di procedimento penale, il socio può essere sospeso in via cautelare fino alla definizione di tale procedimento.

I soci esclusi o espulsi, nonché i soci sospesi (limitatamente al periodo di sospensione) perdono qualunque diritto nei confronti dell'organizzazione di volontariato, ma sono ugualmente tenuti al pagamento dell'intera quota associativa relativa all'anno in corso.

Art. 11 - Procedura di esclusione e di espulsione del socio

I provvedimenti di esclusione e di espulsione devono essere comunicati al destinatario mediante lettera raccomandata A.R. Il provvedimento deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione o l'espulsione sono state deliberate e più precisamente l'indicazione del fatto o dei fatti specifici integranti il grave motivo.

L'esclusione e l'espulsione hanno effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento.

Avverso il provvedimento di esclusione e di espulsione il destinatario può attivare la procedura di cui all'articolo che segue.

Art. 12 - Impugnazione dei provvedimenti di esclusione e di espulsione

Il destinatario può impugnare il provvedimento di esclusione e di espulsione mediante lettera raccomandata A.R. sottoscritta e adeguatamente motivata da inoltrare al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del provvedimento.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione dell'impugnazione convoca il Collegio dei Probiviri per esaminare la questione; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione e di espulsione è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso.

I soci che siano stati esclusi o espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 13 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Articolo 14 - Impugnazione delle delibere assembleari

Le delibere possono essere impugnate per vizi propri da un numero di soci assenti o dissenzienti pari ad almeno un quinto degli aventi diritto al voto.

L'impugnazione, mediante lettera raccomandata A.R. sottoscritta ed adeguatamente motivata, deve essere inoltrata al Presidente del Collegio dei Probiviri entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui la delibera è stata approvata. Il Presidente del Collegio dei Probiviri entro 10 giorni dalla richiesta convoca il Collegio dei Probiviri per esaminare l'impugnazione; in tal caso l'efficacia della delibera è sospesa sino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art 15 - Sospensione socio

Ciascun socio può, giustificandone i motivi, chiedere al Consiglio Direttivo la temporanea sospensione degli obblighi assunti verso l'organizzazione.

La sospensione non può tuttavia riguardare il pagamento delle quote associative né può essere concessa per un periodo superiore a tre mesi per ogni anno solare.

Sulle domande di sospensione delibera il Consiglio Direttivo, ferma restando la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento di esclusione con ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 16 - Organi organizzazione

Gli organi dell'organizzazione di volontariato sono:

- L'Assemblea generale dei soci,
- Il Presidente,
- Il Consiglio Direttivo,
- L'Organo di Controllo e/o il Revisore,
- Il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 17 - Assemblea generale dei soci

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'assemblea dei soci:

- a) Formula le direttive per il conseguimento degli scopi statutari e delibera su ogni materia di carattere generale;
- b) Delibera sulla approvazione del rendiconto e del programma.

- c) Delibera su ogni altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo;
- d) Delibera sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'organizzazione di volontariato e sulla devoluzione del suo patrimonio;
- e) Delibera sul trasferimento della Sede Sociale e legale;
- f) Delibera sull'apertura di sedi secondarie, filiali, dipendenze od altro simile;
- g) Delibera sulla conclusione di accordi di collaborazione con altre organizzazioni operanti nei medesimi settori od aventi medesime finalità;
- h) Elegge, con apposite elezioni le cui modalità sono stabilite da specifico regolamento, il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo, i membri dell'Organo di Controllo, il Revisore ed il collegio dei Probiviri. La durata di detti incarichi non potrà essere superiore a tre anni.

Nel Consiglio Direttivo non potranno essere inseriti a nessun titolo "Membri di Diritto".

Possono intervenire all'assemblea generale dei soci, con diritto al voto, i soci Sostenitori ed i soci Attivi nella pienezza delle loro qualifiche.

I soci che non siano persone fisiche sono rappresentati in Assemblea da chi ne ha la legale rappresentanza.

Art. 18 - Assemblea

L'Assemblea deve essere convocata a cura del Presidente, almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio. L'Assemblea inoltre è convocata ogni volta che il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno, oppure ne faccia richiesta almeno un quarto dei soci iscritti ovvero almeno un terzo dei soci attivi. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo mail, WhatsApp, posta normale od affissione presso la sede sociale.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora ed il luogo (anche fuori dalla sede sociale purché in Italia) della riunione per la prima ed eventualmente seconda convocazione nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione di volontariato.

Essa è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati e le relative delibere saranno validamente adottate a maggioranza di voti presenti. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nella deliberazione di approvazione di bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori gli stessi non hanno voto.

Per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto occorre la presenza di almeno i tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni associato non amministratore, potrà rappresentare in assemblea altri associati sino ad un massimo di tre.

La delega può essere rilasciata anche con semplice scrittura non autenticata nella firma corredata da copia di un documento di identità valido.

Il voto è espresso mediante alzata di mano.

La registrazione delle modifiche sarà effettuata con scrittura privata trascritta all'Agenzia delle Entrate e regolarmente depositata all'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Delle riunioni dell'assemblea viene redatto il verbale ad opera del Segretario dell'organizzazione, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede a disposizione dei soci, salvo nei casi in cui sia necessaria la redazione da parte di un Notaio.

Articolo 19 - Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo:

- è anche Presidente dell'Associazione,
- è eletto tramite votazione palese dai e tra i membri eletti del Consiglio Direttivo, in occasione dell'insediamento del nuovo Consiglio,
- dura in carica 3 (tre) anni,
- può essere sfiduciato dall'assemblea, con i quorum previsti per la modifica dello statuto: nelle votazioni riguardanti la sfiducia del presidente, gli amministratori non hanno diritto di voto e non possono essere delegati al voto,
- rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei Soci,
- esercita, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e di urgenza il Presidente può compiere anche atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato,
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione,
- sottoscrive il Verbale dell'Assemblea unitamente al Segretario,
- cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo ed in seguito all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni e prospetti come da specifico regolamento,
- denuncia gli infortuni e danni a terzi a seconda delle disposizioni contrattuali.

La cessazione del Presidente per dimissioni volontarie o scadenza del mandato ha effetto dal momento in cui il nuovo Presidente viene eletto ed accetta l'incarico.

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno, a maggioranza assoluta dei voti, il Vice Presidente.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza temporanea o impedimento, in ogni sua attribuzione con tutte le prerogative e gli obblighi che gli competono. In caso di impedimento o assenza del Presidente e del Vice Presidente, gli stessi vengono sostituiti dal membro più anziano in carica in seno al Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di cinque membri ad un numero massimo di nove membri. I membri eletti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui uno o più amministratori cessino, per dimissioni o per altri motivi, dall'incarico, i Consiglieri rimasti possono provvedere alla loro sostituzione attingendo alla lista dei non eletti in occasione delle procedure di nomina dell'organo e seguendo l'ordine di preferenza ivi indicato. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Ove per qualunque motivo non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo deve procedere a convocare l'assemblea con la massima urgenza consentita per indire nuove elezioni.

Il venir meno della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo comporta la decadenza dell'intero Consiglio, che deve essere rinnovato, tramite elezioni indette dal Presidente.

I membri del Consiglio Direttivo possono essere dichiarati decaduti dall'Assemblea qualora vengano meno ai propri doveri come previsti dal presente statuto e dai regolamenti approvati.

Non sono contemporaneamente eleggibili nel Consiglio Direttivo, Volontari con legami di coniugio, di parentela fino al quarto grado ed affinità fino al secondo grado,

nonché Volontari eletti alle cariche di Probiviro, Sindaco Revisore o nominati come Organo di controllo e/o soggetto incaricato alla revisione legale dei conti.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'abilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 21 - Compiti Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo:

- a) provvede all'attuazione degli scopi dell'organizzazione di volontariato, in conformità allo Statuto e alle direttive dell'assemblea;
- b) amministra il patrimonio dell'organizzazione di volontariato, anche mediante l'emaneazione di disposizioni regolamentari;
- c) amministra il patrimonio dell'organizzazione di volontariato, con il controllo dell'organo di controllo, e predispone i rendiconti ed i programmi annuali;
- d) delibera sulle domande di ammissione all'organizzazione di volontariato nonché sulla esclusione, la espulsione e la sospensione dei soci; ferma restando la facoltà dell'interessato di impugnare il provvedimento con ricorso all'autorità giudiziaria;
- e) delibera sulla istituzione e sulla risoluzione di eventuali rapporti con altre associazioni od Enti nei limiti compatibili con il presente Statuto;
- f) stabilisce le quote associative annue;
- g) esercita tutti i poteri non espressamente attribuiti dallo Statuto ad altri organi;
- h) approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione e le Sue modifiche.

Alla prima riunione successiva alle elezioni dei membri elettivi, il Presidente uscente presiede la seduta. Nella prima riunione:

- a) il consiglio direttivo è costituito tra i soci che hanno ricevuto più voti, con numerosità pari a quanto deliberato nell'assemblea elettiva. In caso di parità di voti tra soci, viene data priorità al socio anagraficamente più giovane. In caso di pari età, viene data priorità all'anzianità di servizio. Qualora un socio rifiutasse la carica di consigliere, viene proposto il ruolo al socio successivo nella graduatoria dei soci votati;
- b) il Consiglio Direttivo designa tra i propri membri il presidente, il vicepresidente ed eventuali altri incarichi speciali, partendo dalla determinazione del ruolo di Presidente. Si procede con votazione palese a maggioranza assoluta dei componenti, votando per ruolo. Ogni membro può esprimere una sola preferenza. Gli incarichi speciali devono essere assegnati preferenzialmente tra i membri del consiglio direttivo, ma possono essere estesi a soci esterni lo stesso;
- c) qualora il membro eletto rifiuti l'incarico, si procede nuovamente a votazione all'interno del Consiglio Direttivo;
- d) qualora nessuno dei membri del Consiglio Direttivo accetti il ruolo di Presidente, il presidente uscente rileva l'esclusione di tutti i membri dall'organo e procede a convocare come nuovi membri, a pari numero, i successivi soci in graduatoria, con le modalità previste dal presente articolo. Si procede con tale metodo fino all'assegnazione dell'incarico di presidente ovvero fino all'esaurimento della graduatoria. In caso di esaurimento graduatoria, il presidente uscente convoca l'assemblea straordinaria

ria con le modalità previste dal presente statuto, al fine di procedere alla liquidazione dell'associazione.

Il consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, inviata per iscritto a tutti i membri almeno tre giorni prima.

Art. 22 - Delibere Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'organizzazione. Esso delibera con la presenza di almeno la metà dei suoi membri, a maggioranza semplice dei presenti.

Non è ammessa la partecipazione per delega. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare l'organo di controllo ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno ovvero ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in carica, senza diritto di voto. Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale ad opera del Segretario dell'organizzazione di volontariato, o di altra persona all'uopo designata dal Presidente, su apposito libro custodito presso la sede dell'organizzazione di volontariato a disposizione dei soci.

Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo ed ha legale rappresentanza dell'organizzazione di volontariato.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti statuari. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri, gli obblighi, e le prerogative a Lui attribuite dal presente statuto competono al Vicepresidente, previa delibera autorizzativa del Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Organo di controllo e Revisore

Fintanto che non siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri previsti dall'art. 30 del D.Lgs n. 117 del 3 agosto 2018, l'assemblea elegge un Organo di controllo interno, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea fra gli associati. Dopo l'elezione, l'Organo di controllo si riunirà per nominare il suo Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario. L'Organo di controllo si riunisce almeno trimestralmente, controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I componenti dell'Organo di controllo possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. L'Organo di controllo delibera validamente con la presenza di due componenti.

I componenti il Consiglio Direttivo e dell'Organo di controllo non hanno diritto di voto nelle delibere concernenti il resoconto morale e finanziario.

I componenti dell'Organo di controllo durano in carica tre anni, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo.

Tutti i membri dell'Organo di controllo sono rieleggibili.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D.Lgs. 117/2017 e in ogni caso qualora siano superati per due esercizi consecutivi due dei tre parametri ivi previsti, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

In tal caso ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché

sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari; l'Organo di controllo può verificare almeno una volta all'anno la consistenza della cassa e della tesoreria.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art. 24 - Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da uno a tre membri effettivi nominati dall'Assemblea degli associati.

Il Collegio dei Probiviri ha mandato di giudicare, secondo le norme di diritto e secondo equità, riunendosi in conferenza in numero non inferiore a tre membri, circa il comportamento dei soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere fra gli iscritti e gli organi dell'Associazione.

Il Collegio dei Probiviri decide in tema di opposizione ai provvedimenti di esclusione e di espulsione.

Il Collegio dei Probiviri decide in tema di opposizione alle delibere assembleari.

I Probiviri durano in carica tre anni; nel caso di anticipata scadenza del Consiglio Direttivo, la scadenza del loro mandato sarà quella del Consiglio Direttivo di nuove elezioni.

Tutti i membri del collegio sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il presidente, al quale spetta l'incarico di convocare il collegio stesso e di redigere il verbale delle riunioni.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo, di uno dei membri del collegio, subentrerà al suo posto il primo dei supplenti e, al posto di quest'ultimo, come supplente, il primo dei non eletti.

Art. 25 - Segretario

Il Segretario dell'organizzazione di volontariato è scelto dal Consiglio Direttivo tra i soci e può essere anche un membro del Consiglio Direttivo stesso.

Il Segretario adempie alle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti e comunque opera secondo le direttive del Consiglio Direttivo e del Presidente.

Art. 26 - Bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 (duecentoventimila e zero centesimi) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Entro il mese di aprile di ogni anno successivo il Consiglio Direttivo deve presentare all'assemblea generale dei soci il rendiconto relativo all'attività e alla gestione patrimoniale dell'esercizio precedente.

Può ricevere entrate derivanti da prestazioni di servizi in convenzione secondo la normativa nazionale e regionale localmente vigente.

Art. 27 - Proventi

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e smi, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 28 - Patrimonio

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali;
- e) eventuale fondo vincolato ai fini del riconoscimento giuridico minimo di Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi).

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 - Durata

La durata di GARDA EMERGENZA O.D.V. è stabilita fino al 31 dicembre 2060.

Art. 30 - Cariche associative

Tutte le cariche associative sono gratuite ed è rigorosamente volontaria la partecipazione alle attività dell'organizzazione di volontariato, salvi gli obblighi contemplati nel presente statuto, fatta eccezione per l'Organo di Controllo e il revisore legale nei limiti di legge.

L'ammissione nell'organizzazione di volontariato comporta la definitiva ed incondizionata rinuncia a qualsiasi corrispettivo, compenso o indennizzo per i costi, i rischi, le perdite ed i danni materiali e personali di qualsiasi specie subiti in conseguenza o in occasione della partecipazione alle attività associative.

L'organizzazione di volontariato è pertanto esente da qualsiasi responsabilità per i suddetti danni. L'organizzazione di volontariato dovrà comunque assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 31 - Scioglimento o cessazione

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato, tutti i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, sono devoluti previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro Ente del Terzo Settore operante in identico o analogo settore secondo le disposizioni del Codice Civile e conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

L'assemblea delibera altresì sulle decisioni inerenti alla trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. Tali operazioni sono effettuate secondo le modalità di cui all'art.42-bis, c.c.

Art. 32 - Rimborsi spese

I soci hanno diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti preventivamente stabiliti con delibera dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 - Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

F.to BOTTICINI STEFANO

F.to MATTIA MASPERI NOTAIO (Impronta del sigillo)